**Il “Paesaggio” di Alberto Predieri**

**(Palazzo Spada, 27 novembre 2019)**

**Saluto introduttivo**

di Filippo Patroni Griffi

La nozione di paesaggio è “comprensiva di ogni elemento naturale ed umano attinente alla forma esteriore del territorio”: così si esprimeva la Corte costituzionale nella sentenza 3 marzo 1986. Già in precedenza (sent. n. 94 del 1985) la Corte aveva sottolineato come la tutela del paesaggio non potesse essere intesa in termini statici, dovendo piuttosto “attuarsi dinamicamente e cioè tenendo conto delle esigenze poste dallo sviluppo socio-economico del paese”. Una concezione dinamica della tutela che verrà poi positivamente abbracciata dalla Convenzione europea del paesaggio, ratificata nel 2006, che fa riferimento a ogni tipo di “paesaggio”, compresi quelli “degradati” o quelli “della vita quotidiana”; e soprattutto dal codice dei beni culturali, che –come è noto- all’articolo 143, primo comma, lett.h), include la “individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione dei territori, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate”.

Si tratta di un lungo percorso concettuale che, prendendo le mosse dalla disposizione contenuta nell’articolo 9 della Costituzione, ha progressivamente abbandonato una idea “estetica”, se non estetizzante, di paesaggio e una corrispondente visione statica della sua tutela, di mera conservazione, per inserire il paesaggio nel contesto umano e sociale, esaltandone la duplice valenza sia identitaria sia “relazionale”, cioè come “forma, linguaggio, comunicazione, messaggio terreno di rapporto fra gli individui”…nel “sistema di relazioni sociali e di relazioni economiche” (Morbidelli).

Questi sono gli epigoni della felice “intuizione” di Alberto Predieri nel suo scritto sul “Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio” e ne costituisce ragione della sua attualità, rendendo meritoria la riflessione inaugurata con il convegno di Firenze del maggio 2018 e che simbolicamente si conclude –ammesso e non concesso che si possa terminare di riflettere- nel seminario di oggi.

Predieri muove da un punto di rottura con la dottrina dominante alla fine degli anni 50 e per tutti gli anni 60, che sostanzialmente faceva coincidere la nozione costituzionale di paesaggio con le bellezze naturali, e segnatamente con le bellezze cd. di insieme, della legge Bottai del 1939, che pure non conteneva il termine paesaggio; e si trattava di dottrina sostenuta da Maestri quali Cantucci, Grisolia, Berti, Sandulli.

L’approccio di Predieri al tema è interdisciplinare e “unitario”, mira cioè a individuare una nozione che collegasse (anche) il paesaggio al territorio nel suo complesso, pur nella molteplicità dei suoi aspetti e degli interessi pubblici, espressione di “valori”, incidenti sul territorio medesimo.

Tra *Versteinerungstheorie*, o teoria della pietrificazione, e interpretazione evolutiva, Predieri –come sottolinea ancora Morbidelli- sceglie una interpretazione “sistematico-integrativa” che è alla base degli studi delle connessioni tra paesaggio, ambiente, urbanistica, di ciò che oggi, dopo la riforma costituzionale del 2001, definiamo governo del territorio, e che meglio poterebbe essere definito come “uso” del territorio.

Il territorio, quindi, come “res” idonea a “ospitare” più interessi giuridicamente riconosciuti e quindi tutelati, in una visione conformante dei valori e conformata dell’uso dei beni indipendentemente dall’appartenenza proprietaria.

La nozione unitaria di paesaggio, inteso come “bene giuridico”, anticipa la nozione unitaria di “ambiente” pur nella pluralità dei suoi aspetti giuridici (Giannini) e fornisce una solida base dottrinaria, risalente nel tempo, agli sviluppi giurisprudenziali, dottrinari e legislativi cui facevo riferimento all’inizio.

E l’accezione dinamica della tutela consente di risolvere la contraddizione, tale in verità solo nell’ambito di una concezione statica di tutela, tra salvaguardia dell’esistente e intervento umano sul territorio. Del resto l’immagine del territorio è inevitabilmente mutata nei secoli –come mutano le forme espressive artistiche nelle arti figurative: una chiesa del 500 è una “novità” rispetto a una chiesa medioevale- e non per questo ogni immutazione del territorio può essere vista e vissuta come una lesione del paesaggio, cioè del paesaggio precedente.

Donde l’idea che la tutela, dinamicamente intesa, serva ad assicurare una “ordinata mutazione dell’ambiente modellato nei secoli”, attraverso misure di regolazione, di pianificazione, di prescrizioni associate agli interventi ammessi.

Per concludere, io credo che l’idea del paesaggio come valore collegato e immanente all’uso del territorio sia forse il lascito più significativo che la dottrina di Alberto Predieri, e di coloro che ai suoi studi si sono ispirati, ci ha tramandato. E sono anche il segno della perenne attualità di queste riflessioni che oggi, ne sono certo, riceveranno ulteriore impulso.